

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1151

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1993

Ristrutturazione del Corpo della guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. -

1. *Premessa*

Il modello organizzativo territoriale delineato per il Corpo della guardia di finanza dalla legge 23 aprile 1959, n. 189, distribuisce su quattro livelli fondamentali (uno centrale, di direzione e di indirizzo strategico; gli altri, su territorio, per la direzione, il comando ed il controllo nell'area di competenza) le responsabilità complessive inerenti l'organizzazione del servizio.

In particolare, in sede periferica, la direzione ed il controllo delle attività esecutive svolte dai nuclei regionali, gruppi e comandi da questi dipendenti, è affidata a due organi ispettivi sovraordinati (zona e legione).

Tale modello (cui va senz'altro il merito di aver sostenuto, in oltre trent'anni di storia ordinativa, lo sviluppo della organizzazione, modulatasi sulla solida piattaforma della citata legge n. 189 del 1959) ha visto, peraltro, nel tempo, duplicare i profili del controllo in conseguenza della analogia delle funzioni attribuite ai comandi di zona e di legione.

Da questo punto di vista, del resto, ogni sforzo prodotto sul piano meramente organizzativo, per conferire maggiore elasticità alla struttura esistente, ha trovato condizionamento o addirittura ostacolo nella impalcatura realizzata dalla legge ordinativa o dalle altre norme di organizzazione vigenti, la cui modifica appare ormai necessaria per definire, attraverso uno strumento flessibile, l'ambito entro il quale consentire l'evoluzione armonica dell'istituzione.

In tal senso è stata ritenuta utile ed opportuna una adeguata opera di delegificazione per «ancorare» alla norma fondamentale i soli obiettivi, i limiti di spesa, i compiti e gli organici.

Per contro, occorrerà disporre dell'autonomia necessaria per adeguare con effica-

cia e immediatezza le strutture del Corpo - quale parte integrante delle Forze Armate e quale forza di Polizia ad ordinamento militare - alla mutevole e dinamica realtà socio-economica del Paese.

2. *Progetto generale di ristrutturazione*

In linea con tali principi è stato elaborato un progetto generale di ristrutturazione del Corpo della guardia di finanza, caratterizzato dalla massima elasticità delle strutture e dalla riduzione dei livelli gerarchici, volto a sostenere le proiezioni dell'istituzione, favorendone, parimenti, il coordinamento con le altre branche dell'Amministrazione per la più efficace tutela, sul piano interno e su quello internazionale, degli interessi tributari, finanziari ed economici dello Stato e della Comunità europea e per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, primari obiettivi di civiltà democratica.

Rispetto al modello del 1959, lo schema organizzativo territoriale verrà ricondotto - attraverso specifiche disposizioni regolamentari - a tre livelli fondamentali: centrale, regionale e provinciale, cui attribuire le funzioni ritenute necessarie per l'ottimale sviluppo dell'organizzazione.

Il disegno di legge di modifica della vigente legge di ordinamento definisce, quindi, sul piano normativo, le premesse per una graduale «regionalizzazione» degli attuali assetti organizzativi prefigurando una struttura flessibile, aperta, non vincolata a livelli predeterminati di comando, disponibile verso successivi sviluppi. Peraltro, analoghi recenti interventi hanno già consentito all'Arma dei carabinieri la revisione, in tal senso, del proprio modello organizzativo.

Con il presente provvedimento viene stabilito che all'organizzazione generale del Corpo della guardia di finanza si provvede con regolamento emanato con decreto del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Presidente della Repubblica, mentre con decreto ministeriale e con determinazione del Comandante generale si provvede alle altre previsioni organizzative.

Il provvedimento nel suo complesso, non comporta oneri per l'Erario poichè, essendo strutturato sugli attuali volumi organici, non necessita di incrementi nelle attuali dotazioni del Corpo.

Nel dettaglio, il disegno di legge che si propone per la ristrutturazione del Corpo della guardia di finanza si compone di cinque articoli e prevede:

la sostituzione dell'articolo 3 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e la definizione del nuovo modello organizzativo del Corpo (articolo 1);

la sostituzione dell'articolo 6 della legge 23 aprile 1959 n. 189, ed il rinvio ad un regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che dovrà definire la struttura e l'organizzazione del Corpo della guardia di finanza (articolo 2);

l'aggiunta di un articolo 6-bis nella legge 23 aprile 1959, n. 189, ove si specificano le materie alla cui disciplina il Ministro delle finanze provvede mediante decreto ministeriale (articolo 3);

l'aggiunta di un articolo 6-ter concernente le attribuzioni demandate al Comandante generale per dare corso alle altre misure organizzative e per l'attribuzione del rango dei comandi, reparti ed enti, diverse da quelle di pertinenza del Ministro (articolo 4);

l'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, che fissa, in modo rigido, il rango dei vari comandi (articolo 5).

3. Profili organizzativi e connessi strumenti di normazione amministrativa

a) Organizzazione generale (articolo 1)

L'articolo 3 della legge n. 189 del 1959, come modificato dal disegno di legge in esame, si configura come norma program-

matica e prevede il nuovo modello organizzativo del Corpo articolato su: Comando generale; comandi e reparti territoriali, specializzati per le investigazioni o per l'impiego di mezzi tecnici; reparti di istruzione; enti di supporto addestrativo, tecnico e logistico.

b) Rinvio ad un regolamento governativo (articolo 2)

Si prevede che con lo strumento del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, si definisca la struttura e l'organizzazione del Corpo della guardia di finanza.

In dettaglio, lo schema di regolamento provvederà a «ridisegnare» la fisionomia ordinativa dell'istituzione come segue:

1) Comando generale, ordinato in reparti, uffici, organi direttivi dei servizi e uffici dei generali di divisione ispettori;

2) comandi e reparti territoriali (regionali e provinciali);

3) comandi e reparti specializzati per le investigazioni: rappresentano gli strumenti più avanzati dell'istituzione per la prevenzione, la ricerca e la denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie ed economiche. Sono costituiti da un comando centrale investigativo, da un nucleo centrale di polizia tributaria, da un nucleo speciale di polizia valutaria e dai nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria.

Quest'ultimi due reparti sono posti alle dipendenze dei comandi territoriali.

Altri reparti specializzati per le investigazioni potranno essere istituiti, con decreto del Ministro delle finanze, sulla base di sopravvenute esigenze di difesa tributaria, finanziaria ed economica;

4) comandi e reparti specializzati per l'impiego di mezzi tecnici: assolvono il compito di eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e di polizia marittima e di rafforzare ulteriormente l'attuale proiezione operativa del Corpo per il traffico in alto mare di tabacchi, armi e stupefacenti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono costituiti da un comando centrale aeronavale, un centro d'aviazione, un centro navale e da reparti operativi aerei e navali a competenza nazionale;

5) reparti di istruzione, comprendenti l'Accademia, per l'addestramento e la formazione dei quadri ufficiali; la Scuola di polizia tributaria, per l'addestramento di qualificazione e specializzazione degli ufficiali e dei sottufficiali; la Scuola sottufficiali e le scuole allievi finanziari, per l'addestramento di formazione del personale sottufficiali e finanziari;

6) enti di supporto addestrativo, tecnico e logistico (centri di reclutamento; centri di addestramento; centri logistici; centri tecnici; centri studi; centri sportivi e reparti autonomi).

c) Disciplina con decreto ministeriale (articolo 3)

Si specifica le materie alla cui disciplina il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto.

In dettaglio, con tale strumento si dà corso a:

costituire i comandi e reparti con competenza nazionale, interregionale o regionale, nonché i reparti d'istruzione e i comandi e gli enti di rango equipollente;

attribuire il rango di comando di corpo ed a definire gli incarichi che comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo;

stabilire la corrispondenza tra gli incarichi previsti da provvedimenti emanati in applicazione della legge e quelli previsti sulla base della previgente disciplina, legislativa e regolamentare.

d) Attribuzioni del Comandante generale (articolo 4)

Si attribuisce al Comandante generale la potestà di adottare i necessari provvedimenti organizzativi di «completamento» e quelli inerenti l'attribuzione del rango dei comandi, reparti ed enti, diversi da quelli di competenza del Ministro delle finanze.

e) Abrogazione di leggi (articolo 5)

Si abroga il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, perchè non più necessario per le esigenze del nuovo modello organizzativo.

L'abrogazione è giustificata dalla contestuale introduzione dell'articolo 6-ter che demanda al Comandante generale la potestà di attribuire il rango dei comandi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 3 della legge 23 aprile 1959, n. 189, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* Il Corpo della guardia di finanza è ordinato su un Comando generale, comandi e reparti territoriali, comandi e reparti specializzati per le investigazioni o per l'impiego di mezzi tecnici, reparti d'istruzione, comandi ed enti di supporto addestrativo, tecnico e logistico».

Art. 2.

1. L'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *1.* Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, si definiscono la struttura e l'organizzazione del Corpo della guardia di finanza».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 6 nella legge 23 aprile 1959, n. 189, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis. - *1.* Il Ministro delle finanze, su proposta del Comandante generale della guardia di finanza, con proprio decreto:

a) determina, di concerto con il Ministro del tesoro e nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici, i comandi ed i reparti con competenza nazionale, interregionale o regionale nonché i reparti di istruzione ed i comandi e gli enti di carattere equipollente;

b) dispone l'attribuzione del rango di comando d. corpo e stabilisce gli incarichi

che comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo;

c) definisce la corrispondenza tra gli incarichi previsti da provvedimenti emanati in applicazione della presente legge e quelli previsti dalla previgente disciplina legislativa e regolamentare.

2. Per quanto attiene ai compiti di concorso del Corpo della guardia di finanza al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, restano ferme le disposizioni degli articoli 18 e 19 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 6-bis della legge 23 aprile 1959, n. 189, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter. - 1. Il Comandante generale della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, adotta i provvedimenti organizzativi e di attribuzione del rango dei comandi, reparti ed enti, diversi da quelli previsti dall'articolo 6-bis».

Art. 5.

1. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, ratificato ai sensi della legge 28 dicembre 1952, n. 4417, è abrogato.